

La Pubblicazione degli scrutini finali, il punto della questione:

Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che **i risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy**, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e **rispondendo a principi di trasparenza**. Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del Ministro per l'istruzione ricorda peraltro che **anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici** a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, **unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale**. In ciascun albo **va anche pubblicato l'esito degli esami**, "con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo". Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze ministeriali del 2001 e del 2003 .

Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa. Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, **"nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati sensibili. Il "Codice" contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante"**.

Più precisamente:

1. Comunicato del Garante della Privacy del 25 giugno 1997.

"Nessuna norma della legge sulla privacy vieta la pubblicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia"

1) il Garante **non intende sovrapporsi alle competenze di altri soggetti** pubblici tenuti a far rispettare le leggi vigenti in materia di pubblicità di dati personali (nel caso considerato, il Provveditorato agli studi e il Ministero della Pubblica istruzione);

2) il Garante è già intervenuto in modo informale per evitare che il riferimento alla legge n. 675 del 1996 si trasformi in un pretesto o in un alibi per alcune amministrazioni pubbliche che, in violazione di precise disposizioni di legge, e limitando così i diritti dei cittadini, cercano, ad esempio, di negare l'accesso a graduatorie o rifiutano di comunicare i nomi dei componenti di commissioni".

2. Comunicato stampa - 17 giugno 1998 Bollettino del n. 5/giugno 1998, pag. 63.

Il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa quotidiana e relative alla mancata esposizione degli esiti degli scrutini finali in alcuni istituti scolastici per presunti motivi di rispetto della legge sulla privacy, ha inviato ai Presidi interessati ed al relativo Provveditore copia di un comunicato stampa già diffuso un anno fa. In questo testo si scriveva, tra l'altro: "Nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia". Roma, 17 giugno 1998

3. In particolare sui risultati dei non promossi, newsletter del 18 giugno 2000

"Continua ad essere diffusa sui mezzi d'informazione l'opinione che l'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di **non far rendere note sui quadri esposti al pubblico le valutazioni finali analitiche a carico dei "bocciati" o dei non ammessi all'esame di maturità derivi dalla tutela della riservatezza personale** o addirittura dal contenuto della legge n. 675 del 1996.

Ciò non è vero, dal momento che questa legge non prevede nulla del genere. D'altra parte una (discutibilissima in questo campo) tutela della riservatezza dello studente imporrebbe addirittura l'assenza di

pubblicità su ogni esito scolastico, anche sintetico; e poi, su questa via, perché allora diffondere gli esiti degli altri studenti?

La realtà è che l'iniziativa del Ministero sembra rispondere alla diversa esigenza - **giusta o sbagliata che sia** - di cercare un rapporto con gli studenti in questa situazione difficile e con le loro famiglie.

Certo che **la pubblicità degli esiti scolastici è invece la regola in generale: non può infatti dimenticarsi che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali**".

4. **Comunicato del Garante della Privacy del 14 giugno 2005**

"In riferimento alla notizia relativa all'iniziativa di alcuni presidi degli istituti superiori di Cremona, dove sono stati affissi cartelli in cui si fa divieto di fotografare gli esiti finali degli allievi, l'ufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali precisa che **nessuna norma del Codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il Codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali**: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile.

Inoltre, i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi".

Inoltre:

"Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa. Mai, in nessun caso, un tale provvedimento è stato preso, né, tanto meno, esso è previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno".

vedi tutti i documenti sul sito del Garante - <http://www.garanteprivacy.it>